

Avv. Antonella Mazzone
Via Martini 5
82030 Campoli del Monte Taburno (BN)
Tel: 0824/873216
Email avv.mazzoneantonella@gmail.com Pec: antonella.mazzone@pec.it



**ECC.MO TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

PER: **VISCUSI ANTONIETTA** nata a Benevento il 07.11.1987 e residente in Sant'Agata De Goti (BN) C.da Paolini n. 23 (c.F.: VSCNNT87S47A783U), rappresentata e difesa, giusta procura redatta su foglio separato in calce al presente atto, dall'Avv. Antonella Mazzone del Foro di Benevento (C.F.: MZZNNL90P60A783R), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campoli del Monte Taburno (BN) Via Martini n. 5 il quale ai sensi dell'art 136 170 e 176 c.p.c dichiara di voler ricevere le notificazioni, gli avvisi e le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata antonella.mazzone@pec.it

Ricorrente

CONTRO

MIUR, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via Armando Diaz, 11,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Napoli Via Ponte della Maddalena n, 55 elettivamente domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via Armando Diaz, 11

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ALFONSO MARIA DE LIGUORI, in persona del Dirigente p.t. con sede in Via Sant'Antoni Abate 32 Sant'Agata De Goti (BN)

Resistenti

AVVERSO

Decreto di rettifica del punteggio e verifica dei titoli di cui al prot. 0004791/U del 18/10/2021 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, e di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso inerente, conseguente e presupposto, anche se non espressamente indicato al fine di ottenere l'immediata reintegrazione applicazione e riconoscimento del punteggio e del servizio dovuto per legge, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di parte resistente in dipendenza degli atti relativi alla rettifica della graduatoria ed esclusione del deducente dalla relativa fascia e per la condanna di controparte al pagamento dei danni e di tutte le somme che verranno ritenute ed accertate di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, oltre ancora alle spese di lite e accessori, il tutto come per legge.

7313



FATTO

La sig.ra Viscusi Antonietta è inserita nella graduatoria di circolo e d' istituto di terza fascia del personale ATA triennio 2021/2024.

Sulla base del servizio prestato nelle scuole paritarie venivano assegnati alla Viscusi i seguenti punteggi:

Assistente amministrativo: 10.15

Assistente tecnico: 10.15

Collaboratore scolastico: 15.25

A seguito dell'inserimento in graduatoria e del punteggio ottenuto dalla sig.ra Viscusi, la ricorrente riceveva proposta di assunzione con prot. 4415 del 02.10.2021, accettando la posizione di Collaboratore scolastico in graduatoria n. 201 con punti 15.25. Successivamente, in data 11.10.2021 la signora Viscusi dava le dimissioni per problemi personali.

Il 18 ottobre 2021 veniva notificato alla ricorrente il decreto di rettifica punteggio prot. 0004791/U. In particolare, il Dirigente scolastico motivava il provvedimento sulla scorta di un riscontro parziale da parte dell'INPS, acquisito con prot. 4715 del 14/10/2021, del versamento contributivo, per i periodi dal 03/12/2018 al 31/08/2019 relativi al servizio offerto presso l'I.P.S.E.O. A. paritario Pellegrino Artusi di Durazzano (BN).

A seguito di tale nota di rettifica, il punteggio attribuito alla sig.ra Viscusi veniva rideterminato nel modo seguente:

Assistente amministrativo: 9.70

Assistente tecnico: 9.70

Collaboratore scolastico: 13.00

A causa di tale riduzione del punteggio, la sig.ra Viscusi Antonietta, retrocedeva in graduatoria.

DIRITTO

▪ SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente alla trattazione, è doveroso apportare delle brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Ed invero, i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti*



soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

▪ **SULLA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE TRA LE PARTI.**

Ancora in via preliminare è opportuno richiamare l'attenzione dell'On.le Giudice del lavoro sulla circostanza che, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego avvenuto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma avviata con il decreto Lgs. n. 80/1998, pur permanendo nella sfera di diritto pubblico, il rapporto di lavoro pubblico va considerato alla luce di un rapporto contrattuale – privatistico, pertanto, ove si verifichi una qualsivoglia lesione dei diritti del prestatore di lavoro dovuta anche all'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione – datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche. Ciò induce ad una estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto di lavoro.

Pertanto, sul punto occorre rilevare in diritto che emerge per tabulas che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c..

• **SULL'ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il decreto in autotutela di rettifica del punteggio, di cui al prot. 0004791/U con cui il Dirigente scolastico ha provveduto a rettificare i punteggi nei confronti dell'odierna ricorrente, risulta illegittimo, non essendo stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990" (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo dal 03.12.2018 al 31.08.2019, degli ulteriori punteggi illegittimamente detratti, con conseguente rettifica delle predette graduatorie.



• **SULL'ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO. NEL MERITO.**

Dall'esame del decreto impugnato si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nell'istanza presentata dalla sig.ra Viscusi possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente presso l'Istituto Prof.le Paritario per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera P.Artusi di Durazzano. Per meri problemi amministrativi tra la scuola paritaria e l'INPS, estranei al ricorrente, non è possibile ottenere l'esatto estratto conto contributivo. Tuttavia, la prestazione lavorativa è stata effettivamente svolta con conseguente diritto all'attribuzione del punteggio, come meglio di seguito evidenziato e provato sia dal certificato di servizio.

L'istituto paritario Artusi, nei periodi in cui il ricorrente ha ivi lavorato aveva lo status di scuola paritaria come risulta sia dal decreto di riconoscimento della parità sia dall'elenco delle scuole paritarie estratto dal sito istituzionale dell'USR Campania, pertanto, al certificato di servizio va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. (Sul punto Tribunale di Treviso del 30/09/2019 Rg 913/2019 *“Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d'istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa. D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n. 86 (Cass. Pen. 2015 sent. N. 38466)”*

L'odierna ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare. Del resto, l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo.

Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore!

Quanto fin qui affermato, già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, merita tuttavia l'aggiunta di alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva. La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA, così come la giurisprudenza più recente, confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale **il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.**

L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità. Parimenti, gli accertamenti burocratici che stanno interessando la società Vittoria SRLS e l'istituto P.Artusi non possono ricadere sulla posizione della sig.ra Viscusi, essendo la stessa estranea ad ogni vicenda:



Si rappresenta, quindi, che l'esponente ha esibito idonea documentazione volta a dimostrare di aver effettivamente lavorato presso la scuola paritaria in questione e che quindi, ha pieno diritto all'attribuzione del relativo punteggio.

Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali per servizio prestato in istituti paritari non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Di seguito si riportano alcune interessanti pronunce.

“Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura”. (Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019, doc. 26)

“In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti”. Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013. Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi - implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto - finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza”. Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.

E ancora : *“Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare”. Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010. “La prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell'obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l'elemento soggettivo dell'inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all'obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d'altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché sussista un contratto, l'assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell'atto. L'inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale” (sent. 146/2020 Tar Lazio).*



Alla luce di quanto sopra affermato vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

▪ RICONOSCIMENTO GIURIDICO SERVIZIO PRESTATO

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico maturato. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestatO in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

SUL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Il *periculum in mora*, ovvero il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito nel caso di specie sussiste in quanto il ricorrente è precario, senza occupazione ed attualmente privo di altri redditi. Lo stato di disoccupazione in cui versa la ricorrente e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico del suo nucleo familiare arrecano un pregiudizio irreparabile a diritti fondamentali e a bisogni primari, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione.

L'unica possibilità di ottenere offerte di lavoro dalla scuola pubblica è la vantaggiosa posizione in graduatoria derivante dal riconoscimento del punteggio maturato e a maturarsi, se il suo rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto come sopra rappresentato. Il depennamento e la contestuale non rilevanza giuridica dei periodi di servizio prestati, con l'azzeramento del punteggio per i



periodi di lavoro espletati, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione dei **prossimi, imminenti, aggiornamenti delle apposite graduatorie del personale Ata.**

Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del prossimo anno scolastico 2022/2023. Difatti l'illegittimo deprezzamento ha determinato un grave pregiudizio per la ricorrente, peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già lesa nelle more del giudizio ordinario.

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, la ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE IN VIA CAUTELARE E CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, **in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte**, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, *Voglia così provvedere:*

-preliminarmente emettere, **ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c.**, i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente in via principale, accertata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di rettifica del punteggio di cui al prot. 0004791/U del 18/10/ disposto dalla Dirigente dell'Istituto di istruzione secondaria superiore Alfonso Maria de Liguori con sede in Sant'Agata de Goti, Via sant'Antonio n. 32, Dr.ssa Maria Rosaria Icolaro e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto

b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 con il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato, con conseguente caducazione dei provvedimenti di deprezzamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

c) conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia



d) in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente

e) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

In ogni caso, con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Antonella Mazzone ex art 93 c.p.c.

A tal fine il ricorrente

CHIEDE

che l'adito Giudice del Lavoro voglia fissare con decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, invitando le stesse a comparire personalmente, emettendo i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Si producono:

- Decreto in autotutela di rettifica del punteggio
- Certificati di servizio
- Procura alle liti
- Dichiarazioni sostitutive

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emandando decreto di fissazione dell'udienza.



Avv. Antonella Mazzone
Via Martini 5
82030 Campoli del Monte Taburno (BN)
Tel: 0824/873216
Email avv.mazzoneantonella@gmail.com Pec: antonella.mazzone@pec.it

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorsi nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur e/o sul sito dell'U.S.R. Campania, o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Campoli del Monte Taburno (BN), 3 novembre 2021

Avv. Antonella Mazzone



PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **VISCUSI ANTONIETTA** nata a Benevento il 07.11.1987 e residente in Sant'Agata De Goti (BN) C.da Paolini n. 23 (c.F.: VSCNNT87S47A783U) delega l'Avv. **Antonella Mazzone** del Foro di Benevento (C.F.: MZZNNL90P60A783R) a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase esecutiva.

Al tal fine conferisce al legale ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato sito in Campoli del Monte Taburno (BN) Via Martini n. 5 PEC: antonella.mazzone@pec.it

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiara, altresì, che gli sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisce incarico.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

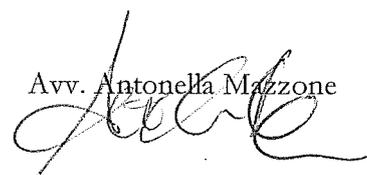
Io sottoscritta Avv. Antonella Mazzone del Foro di Benevento , consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO

Che la copia è conforme all'originale scaricata dal portale dei servizi telematici.

Campoli del Monte Taburno,14/12/2021

Avv. Antonella Mazzone





TRIBUNALE DI BENEVENTO

Proc. RG 4367 /2021

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Adriana Mari

Letto il ricorso che precede

FISSA

per la discussione l'udienza del 17.2.2022.

Manda alla parte ricorrente di notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 09/11/2021

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta di Viscusi Antonietta e dell'Avv. Antonella Mazzone, quale suo procuratore come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso la corte d'appello di Napoli, ho notificato il su esteso atto così come segue :

1) MIUR, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via Armando Diaz, 11,

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Napoli Via Ponte della Maddalena n, 55 elettivamente domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli, Via Armando Diaz, 11

3) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ALFONSO MARIA DE LIGUORI, in persona del Dirigente p.t. con sede in Via Sant'Antonio Abate 32 Sant'Agata De Goti (BN)

inviandone copia a mezzo del servizio postale come da legge



INVIO RACCOMANDATO:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982
 (ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE
 DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)
INSERIRE INDIRIZZO MITTENTE

Numero cronologico **319**

Ufficiale giudiziario **AV**

Notificante

Firma

Stigillo dell'ufficio



APPLICARE SULLA BUSTA AG

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA	
Destinatario	<input type="checkbox"/> invio rifiutato
Irreperibile	<input type="checkbox"/> indirizzo
Doppio	<input type="checkbox"/> inesatto
Sconosciuto	<input type="checkbox"/> inesistente
Trasferto	<input type="checkbox"/> insufficiente
Data	
Firma	
PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA	
IL	
PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE	
IL	

AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni.
CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, **CONSEGNARE** a (1) persona di famiglia convivente
 anche temporaneamente, (2) a persona additta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, in MANCANZA di
 questa persona, al padrone dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e legata alla distribuzione della
 posta al destinatario.

INSERIRE INDIRIZZO DESTINATARIO

MIR GIO ANNOCIATURA DISSENTIACE DUO STATO

Nome e Cognome / Ragione Sociale

VIA ARMANDO DIAZ 24
Via/Piazza
80100 NAPOLI (NA)



16/12/19 14:00
 ALBANO ESTE
 CANTIERI ELETTRICI